

Credito ai consumatori - risoluzione del contratto di credito – mancata costituzione in mora del fornitore - rigetto (d.lgs. n. 385/1993, art. 125 – *quinquies*; cod. civ., art.1455)

FATTO

Il ricorrente ha stipulato in data 9/9/2010 con l'intermediario originario, incorporato dall'odierna resistente, un contratto di finanziamento per complessivi Euro 46.404,00, rimborsabili in 120 rate mensili, finalizzato alla fornitura e alla messa in opera di un impianto fotovoltaico. Chiede la risoluzione del predetto contratto di finanziamento, con restituzione degli importi pagati, deducendo che, nella *brochure* diffusa dal fornitore del bene e nel relativo contratto di acquisto, l'impianto era (ingannevolmente) definito "a costo zero" per l'acquirente e che il contratto di acquisto non conteneva l'indicazione del prezzo. Allega inoltre al ricorso Provvedimento AGCM n. 24866 del 03/04/2014, con il quale la società fornitrice è stata sanzionata per pratiche commerciali scorrette, relativamente alle attività di vendita di impianti fotovoltaici come quello acquistato dal ricorrente.

La resistente eccepisce, innanzitutto, che la controversia esulerebbe dalla competenza per materia dell'Arbitro, vertendo sull'accertamento di presunti vizi del bene fornito, anziché su operazioni e servizi bancari e finanziari. Nel merito, rileva invece la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione dei "contratti di credito collegati" (in particolare, messa in mora del venditore e sussistenza di un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza), nonché il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere della prova su quest'ultimo gravante (così richiedendosi all'Arbitro un'inammissibile attività di tipo consulenziale, volta a valutare le specificità tecniche relative all'impianto oggetto di finanziamento). Chiede pertanto il rigetto del ricorso, in quanto irricevibile o comunque infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la risoluzione di un contratto di credito al consumo, collegato ad un contratto di finanziamento per l'acquisto e la messa in opera di un impianto fotovoltaico. Dal complessivo esame della documentazione in atti, si evince che le doglianze del ricorrente riguardano, in particolare, l'inadempimento del fornitore del bene, sotto il profilo della mancata produzione, da parte dell'impianto (pur regolarmente consegnato e installato), delle utilità economiche prospettate in contratto (l'impianto era definito a costo zero, come ricorda la stessa resistente, proprio in quanto avrebbe dovuto garantire "*la tendenziale rifusione del valore economico del finanziamento contratto dal cliente, considerando il valore della detrazione fiscale del 50% sull'importo di acquisto e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata, immessa in rete e risparmiata*"), nonché della mancata assistenza tecnica in favore dell'acquirente (così risulta, in modo più esplicito, dal reclamo all'intermediario). Tali mancanze (di cui si prende atto anche nel provvedimento dell'AGCM prodotto dal ricorrente) giustificerebbero la richiesta di risoluzione del contratto di credito collegato, formulata in termini generici nel ricorso. Così inquadrata la domanda, va innanzitutto esaminata l'eccezione di incompetenza per materia dell'Arbitro, basata sulla già citata affermazione secondo cui la controversia, avendo ad oggetto vizi del bene oggetto del contratto collegato al finanziamento, ricadrebbe nell'esclusione prevista dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sez. I, par. 4 (ove, appunto, si escludono dalla competenza dell'ABF *le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di factoring)*").

L'eccezione va respinta. Come sopra accennato, infatti, la questione sottoposta all'Arbitro ha ad oggetto un cd. contratto di credito collegato (e, quindi, una tipologia di operazioni perfettamente rientrante nella competenza dell'ABF), del quale si chiede la risoluzione sul presupposto di un grave inadempimento del fornitore del bene finanziato. In tale contesto, il riferimento operato dal ricorrente ai presunti vizi dell'impianto acquistato (ritenuto inidoneo a produrre i vantaggi illustrati in contratto e ad assicurare, quindi, che l'investimento iniziale fosse interamente ripagato, nel tempo, dagli sgravi fiscali e dal rendimento economico dell'impianto stesso), appare unicamente strumentale all'accertamento (necessario) dell'inadempimento del fornitore. Più volte, del resto, l'Arbitro ha affermato che, per decidere sulla domanda di sospensione del rimborso di un finanziamento, o di restituzione delle somme, *“è sufficiente delibare, incidenter tantum, le vicende del rapporto contrattuale presupposto, potendo allora riconoscersi la fondatezza della domanda articolata dal cliente verso l'intermediario quando sulla base degli elementi disponibili in causa il Collegio possa condurre una valutazione, sia pure incidentale, di fondatezza del dedotto inadempimento del fornitore”* (ABF Napoli, dec. n. 16/2017, n. 2577/16 e n. 2465/15).

Ciò premesso, nel merito la questione va definita sulla scorta delle disposizioni sul credito ai consumatori, come modificate dal d. lgs. n. 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE. In particolare, l'art. 125-*quinquies* TUB (*“Inadempimento del fornitore”*) stabilisce che: *“Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.”* Vero è che il contratto di finanziamento di cui si discute è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 141/2010, ma, secondo il costante orientamento dell'Arbitro, quand'anche la citata disciplina non risulti direttamente applicabile *ratione temporis*, i principi in essa enunciati devono comunque orientare la decisione della controversia, dovendosi ritenere che anche l'Arbitro, come il giudice, sia vincolato ad interpretare le vigenti disposizioni del diritto interno in modo conforme ai principi del diritto comunitario e quindi, nella specie, della dir. 2008/48/CE (cfr. dec. n. 2978/13, n. 880/2012, n. 1962/2011 e n. 1042/2010). Si rammenta, a tal proposito, che all'art. 15.2 (*“Contratti di credito collegati”*) tale direttiva prevede che *“Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi.”*

Orbene, nel caso di specie non risulta affatto effettuata la preventiva ed infruttuosa costituzione in mora del fornitore da parte del ricorrente, posto che l'unica comunicazione in tal senso presente agli atti è quella del 07/11/2016 (valevole altresì come reclamo), indirizzata all'odierna resistente e non già al fornitore. Pertanto, anche laddove volesse riconoscersi, in via meramente ipotetica, il grave inadempimento del fornitore, mancherebbe comunque, ai fini della risoluzione del contratto di credito, il necessario presupposto dell'inutile messa in mora del medesimo.

Per completezza, si precisa infine che appare ininfluyente, ai fini del decidere, la mancata indicazione del prezzo di acquisto dell'impianto nel contratto stipulato con il fornitore. E difatti, oltre alla possibilità di ricavare detto prezzo dal contratto di finanziamento collegato e dalla fattura emessa dal *dealer* (come osservato dalla resistente), la carenza di tale elemento non sembra assumere rilevanza sotto il profilo, oggetto delle specifiche doglianze del ricorrente, dell'inadempimento del fornitore. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.